



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

## Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA SINDACALE N. 51/ Prot. n. 13201 del 27/05/2022

**OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, IMPALCATURE E AREE DI CANTIERE, PER LAVORI EDILI NELLE VIE DI TUTTO IL CENTRO STORICO, CALATA MATTEOTTI, CALATA MAZZINI VIA VITTORIO VENETO, PIAZZA MARINAI D'ITALIA E VIALE MANZONI - DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO**

### IL SINDACO

**Considerato che** la città di Portoferraio durante la stagione estiva è interessata da un notevole afflusso di turisti e visitatori;

**Considerato che** la chiusura del traffico veicolare in tutto il centro storico avviene dal mese di Giugno al mese di Settembre;

**Considerato che** nei mesi estivi sono in programma eventi, manifestazioni culturali e spettacoli che si terranno prevalentemente nel centro storico;

**Preso atto che** le attività commerciali presenti nelle vie del centro storico e nelle calate Mazzini e Matteotti, durante la chiusura del traffico veicolare nei mesi estivi, sono autorizzate ad occupare una porzione maggiore di suolo pubblico estendendosi con tavolini e sedie anche sui marciapiedi prospicienti gli edifici;

**Ritenuto che** per motivi di sicurezza, igiene e salute pubblica, decoro ed eventuale impatto acustico, l'installazione di strutture, ponteggi, impalcature e cantieri edili in genere, possono pregiudicare le condizioni di sicurezza predette, nonché arrecare danno alle attività commerciali presenti e costituire un danno all'immagine della città di Portoferraio;

#### Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 20 del Codice della Strada;
- il regolamento per l'uso del suolo pubblico n. 48 del 27/06/2007;

### ORDINA

per i motivi di cui in premessa qui integralmente richiamati:

**DIVIETO ASSOLUTO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SALVO LAVORI DA SVOLGERSI PER MOTIVI DI CONTINGIBILITA', URGENZA E SICUREZZA - PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, IMPALCATURE E AREE DI CANTIERE PER LAVORI EDILI NELLE VIE DI TUTTO IL CENTRO STORICO, CALATA MATTEOTTI, CALATA MAZZINI VIA VITTORIO VENETO, PIAZZA MARINAI D'ITALIA E VIALE MANZONI, A DECORRERE DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.**

### AVVISA

che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, oppure si configuri nelle previsioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada – ed eventuali sanzioni accessorie ad esso collegate – rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7/ bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

#### **DISPONE**

che il Corpo di Polizia Locale, al pari degli Organi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n 285\1992, restano autorizzati ad adottare ogni tipo di intervento atto a garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza e dalla normativa vigente;

#### **AVVERTE**

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Portoferraio, 27/05/2022

**IL SINDACO**  
**f.to Sig. Angelo Zini**